DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE

Art. 19

Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi alla guida

Al comma 1 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole da: "nonche'" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma". Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al primo periodo del comma 1";

b) al secondo periodo, le parole: "dal medesimo comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "al primo periodo del medesimo comma 1".

Versione in vigore dal 13 agosto 2010, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di sicurezza stradale
Estremi	Legge 29 luglio 2010, n. 120
Capo	I — Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-sicurezza-stradale/art-19-modifiche-all-articolo-120-del-decreto-legislativo-n-285-del-1992-in

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it